SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

02A02563

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 febbraio 2002.

Determinazione calendario delle festività ebraiche per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;

Visto il successivo art. 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2003, come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

16, 17, 18, 23 e 24 aprile, Pesach (Pasqua);

6 e 7 giugno, Shavuoth (Pentecoste);

27 agosto, digiuno del 9 di Av;

28 e 29 settembre, Rosh Ha Shanà (Capodanno);

5 e 6 ottobre, vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

11, 12, 17 e 18 ottobre, Succoth (Festa delle capanne);

19 ottobre, Simchat Torà (Festa della legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A02944

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 gennaio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Officine meccaniche Riva, unità di Oggiono. (Decreto n. 30696).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 22 ottobre 2001 al 21 aprile 2003, dalla ditta S.r.l. Officine meccaniche Riva;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 ottobre 2001 al 21 aprile 2003, della ditta S.r.l. Officine meccaniche Riva, sede in Oggiono (Lecco), unità di Oggiono (Lecco).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02908

DECRETO 25 gennaio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Klopman International, unità di Frosinone. (Decreto n. 30697).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2003, dalla ditta S.r.l. Klopman International;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2003, della ditta S.r.l. Klopman International, sede in Frosinone, unità di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02906

DECRETO 25 gennaio 2002.

Approvazione della prosecuzione e della proroga complessa del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. B-Ticino, unità di Torre del Greco. (Decreto n. 30698).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° marzo 1999-28 febbraio 2000;

Viste le successive istanze relative al predetto programma di riorganizzazione aziendale, per gli ulteriori periodi dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001, e del 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002, della ditta S.p.a. B-Ticino;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 5 dicembre 2001;

Ritenuto di approvare sia la prosecuzione del programma di cui trattasi relativo al periodo 1° marzo 2000-28 febbraio 2001, sia la proroga complessa del

citato programma relativa al successivo periodo 1° marzo 2001-28 febbraio 2002, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001, della ditta S.p.a. B-Ticino, sede in Milano, unità di Torre del Greco (Napoli).

Art. 2.

È altresì approvata la proroga complessa del programma di cui all'art. 1 per il successivo periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02905

DECRETO 25 gennaio 2002.

Annullamento parziale del programma di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Crouzet Appliance Controls ora BVM System S.p.a., unità di Baranzate di Bollate. (Decreto n. 30699).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 27874 del 28 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della società Crouzet Appliance Controls S.p.a. per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 27884 del 1° marzo 2000 e successivi, con i quali è stato concesso il suddetto trattamento, per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 16 gennaio 2001;

Vista la nota aziendale del 29 gennaio 2001 con la quale la società ha chiesto la modifica del piano originario di ristrutturazione aziendale, in quanto, in data 17 gennaio 2001 il gruppo Pagano S.p.a. ha acquistato l'intera quota di controllo della Crouzet Appliance Controls, avanzando un progetto industriale nell'area produttiva dello stabilimento di Bollate (Milano), con l'impegno a proseguire la nuova produzione con tutta la forza lavoro;

Vista la nota del servizio ispezione del lavoro di Milano, datata 5 marzo 2001, da cui emergono la regolare attuazione del predetto programma aziendale nonché le prospettive di riammissione al lavoro dei dipendenti;

Vista la nota aziendale datata 5 luglio 2001, dalla quale emerge che la società Crouzet Appliance Controls, dall'11 aprile 2001, ha cambiato la propria denominazione sociale in BVM System S.p.a. e con la quale si richiede l'interruzione dello stato di ristrutturazione aziendale, in quanto, dal 30 giugno 2001, tutti i lavoratori sospesi sono stati riammessi al lavoro;

Ritenuto, pertanto, di annullare il citato decreto ministeriale n. 27874 del 28 febbraio 2000, limitatamente al periodo dal 17 gennaio 2001 al 3 ottobre 2001 e, conseguentemente, di approvare la modifica del programma di ristrutturazione aziendale della BVM System S.p.a. già Crouzet Appliance Controls, per il periodo dal 17 gennaio 2001 al 29 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, il decreto ministeriale n. 27874 del 28 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Crouzet Appliance Controls ora BVM System S.p.a., sede in Baranzate di Bollate (Milano), unità in Baranzate di Bollate (Milano), è annullato, limitatamente al periodo dal 17 gennaio 2001 al 3 ottobre 2001.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvata la modifica del programma di ristrutturazione aziendale della S.p.a. BVM System già Crouzet Appliance Controls S.p.a., sede in Baranzate di Bollate (Milano), unità in Baranzate di Bollate (Milano).

Per il periodo dal 17 gennaio 2001 al 29 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02907

DECRETO 25 gennaio 2002.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della ditta S.r.l. Rotoalba (già Periodici San Paolo S.r.l.), unità di Alba. (Decreto n. 30700).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 5 agosto 1981, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 12 febbraio 2001, n. 29549, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Periodici San Paolo, per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2002, ai fini della concessione del trattamento di pensionamento anticipato anche per l'unità produttiva di Alba (Cuneo) per complessivi cinquantadue lavoratori, di cui, ventiquattro hanno già utilizzato il predetto trattamento nel periodo dal 1° agosto 2000 al 31 marzo 2001;

Visto che in data 1° aprile 2001 l'attività produttiva dello stabilimento di Alba è stata ceduta dalla società Periodici San Paolo, partecipante per il 35% delle azioni, alla società Rotoalba S.r.l., unitamente al personale necessario il cui trasferimento è avvenuto ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990 e senza soluzione di continuità;

Visto l'accordo del 30 luglio 2001, tra la Rotoalba e le organizzazioni sindacali, che ratifica e conferma il precedente accordo del 28 luglio 2000 sottoscritto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra la Periodici San Paolo e le organizzazioni sindacali, con il quale si prevede la prosecuzione delle operazioni di riorganizzazione, secondo le linee fissate nel programma a suo tempo predisposto dalla Periodici San Paolo per lo stabilimento di Alba, con l'integrazione di ulteriori investimenti sui reparti ad alta tecnologia e, con il rispetto della richiesta del beneficio del prepensionamento per le unità lavorative che maturano i requisiti nel periodo 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002;

Vista l'istanza presentata dalla società Rotoalba (già Periodici San Paolo S.r.l.) tendente ad ottenere la prosecuzione della continuazione della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del trattamento di pensionamento anticipato, per le rimanenti ventotto unità lavorative dello stabilimento di Alba (Cuneo), per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002;

Ritenuto di accertare la prosecuzione del programma di riorganizzazione della società in questione;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è accertata la prosecuzione della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del trattamento di pensionamento anticipato per ventotto unità lavorative, relativamente al periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002 della ditta S.r.l. Rotoalba (già Periodici San Paolo S.r.l.), sede in Alba (Cuneo), unità di Alba (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02891

DECRETO 25 gennaio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Orizio Paolo, unità di Rodengo Saiano. (Decreto n. 30701).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 novembre 2001 al 3 novembre 2002, dalla ditta S.p.a. Orizio Paolo;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 novembre 2001 al 3 novembre 2002, della ditta S.p.a. Orizio Paolo, sede in Rodengo Saiano (Brescia), unità di Rodengo Saiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: MARONI

02A02890

DECRETO 29 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B-Ticino per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, unità di Torre del Greco. (Decreto n. 30702).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Viste le istanze della ditta S.p.a. B-Ticino, con sede in Milano e stabilimento in Torre del Greco (Napoli) tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati relativamente ai periodi dal 1° marzo 2000 al 28 febbario 2001 e dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002;

Visto il decreto direttoriale datato 30 novembre 1999, n. 27431, e successivi, con i quali è stato concesso il suddetto trattamento dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2000;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuato nella seduta del 5 dicembre 2001;

Visto il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, n. 30698, con il quale è stata approvata sia la prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale sia la proroga complessa del medesimo programma della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, n. 30698, art. 1, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B-Ticino, con sede in Milano, unità di Torre del Greco (Napoli), per un massimo di ottantotto unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 4 aprile 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

Art. 2.

A seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma di cui all'art. 1, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, n. 30698, art. 2, è ulteriormente prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B-Ticino, con sede in Milano, unità di Torre del Greco (Napoli), per un massimo di ottantotto unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 2001 con decorrenza 1° marzo 2001.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02889

DECRETO 29 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, unità di Acerra. (Decreto n. 30703).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Montefibre tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 23 maggio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 24 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuato nella seduta del 5 dicembre 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli), per un massimo di ottantanove unità lavorative, per il periodo dal 24 aprile 2001 al 23 aprile 2002.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02888

DECRETO 29 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, unità di Bosconero e S. Damiano d'Asti. (Decreto n. 30704).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G.F.T. Net tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 29 novembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1º agosto 2000, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, con sede in Torino, unità di Bosconero (Torino) per un massimo di centotrentacinque unità lavorative e S. Damiano d'Asti (Asti) per un massimo di cinquantasei unità lavorative, per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02887

DECRETO 29 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, unità di Ozegna. (Decreto n. 30705).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista, l'istanza della ditta S.p.a. G.F.T. Net, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, con sede in Torino, unità di Ozegna (Torino) per un massimo di trentacinque unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2001.

Istanza aziendale presentata il 4 aprile 2001 con decorrenza 1° maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02961

DECRETO 29 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crouzet Appliance Controls ora BVM System S.p.a., unità di Baranzate di Bollate. (Decreto n. 30706).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 27874 del 28 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della società Crouzet Appliance Controls S.p.a. per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 27884 del 1° marzo 2000 e successivi, con i quali è stato concesso il suddetto trattamento, per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 16 gennaio 2001;

Vista la nota aziendale del 29 gennaio 2001 con la quale la società ha chiesto la modifica del piano originario di ristrutturazione aziendale, in quanto, in data 17 gennaio 2001 il gruppo Pagano S.p.a. ha acquistato l'intera quota di controllo della Crouzet Appliance Controls, avanzando un progetto industriale nell'area produttiva dello stabilimento di Bollate (Milano), con l'impegno a proseguire la nuova produzione con tutta la forza lavoro;

Vista la nota del servizio ispezione del lavoro di Milano, datata 5 marzo 2001, da cui emergono la regolare attuazione del predetto programma aziendale nonché le prospettive di riammissione al lavoro dei dipendenti;

Vista la nota aziendale datata 5 luglio 2001, dalla quale emerge che la società Crouzet Appliance Controls, dall'11 aprile 2001, ha cambiato la propria denominazione sociale in BVM System S.p.a. e con quale si richiede l'interruzione dello stato di ristrutturazione aziendale, in quanto, dal 30 giugno 2001, tutti i lavoratori sospesi sono stati riammessi al lavoro;

Visto il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002 con il quale è stata approvata la modifica del programma di ristrutturazione aziendale aziendale della società BVM System S.p.a. già Crouzet Appliance Controls per il periodo dal 17 gennaio 2001 al 29 giugno 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della modifica del programma di ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. BVM System già Crouzet Appliance Controls, con sede in Baranzate di Bollate (Milano), unità di Baranzate di Bollate (Milano), per un massimo di sessantanove unità lavorative per il periodo dal 17 gennaio 2001 al 29 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento al periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'àttività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02960

DECRETO 29 gennaio 2002.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Rotoalba, unità di Alba. (Decreto n. 30707).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 5 agosto 1981, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002 n. 30700, con il quale è stata accertata la prosecuzione della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta Rotoalba (già periodici San Paolo S.r.l.) per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002;

Vista l'istanza della summenzionata ditta tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore di 28 lavoratori dipendenti;

Visto il decreto direttoriale datato 15 febbraio 2001, n. 29568, con il quale è stato già concesso il trattamento di pensionamento anticipato per ventiquattro lavora-

tori su un contingente massimo di cinquantadue unità lavorative prepensionabili, dell'unità produttiva di Alba (Cuneo);

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento in favore delle rimanenti ventotto unità lavorative;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della prosecuzione della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 gennaio 2002, n. 30700, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato ai lavoratori, dipendenti dalla S.r.l. Rotoalba (già periodici San Paolo S.r.l.), con sede in Alba (Cuneo), unità di Alba (Cuneo), per un massimo di ventotto dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02959

DECRETO 29 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo, unità di Rodengo Saiano. (Decreto n. 30708).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Orizio Paolo, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo, con sede in Rodengo Saiano (Brescia), unità di Rodengo Saiano (Brescia), per un massimo di cento unità lavorative per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 2001 con decorrenza 5 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02958

DECRETO 29 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Klopman International, unità di Frosinone. (Decreto n. 30709).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Klopman International, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone, unità di Frosinone per un massimo di centosessantacinque unità lavorative per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 2001 con decorrenza 1° ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02957

DECRETO 29 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche Riva, unità di Oggiono. (Decreto n. 30710).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Officine meccaniche Riva, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione, del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche Riva, con sede in Lecco, unità di Oggiono (Lecco) per un massimo di novanta unità lavorative per il periodo dal 22 ottobre 2001 al 21 aprile 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 2001 con decorrenza 22 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02956

DECRETO 29 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, unità di Andezeno e unità varie di Torino. (Decreto n. 30711).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G.F.T. Net, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 30 novembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2000, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 25 gennaio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, con sede in Torino, unità di Andezeno (Torino) per un massimo di ventiquattro unità lavorative e unità varie di Torino, per un massimo di centoquarantuno unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02955

DECRETO 18 febbraio 2002.

Costituzione della commissione speciale per i coltivatori diretti mezzadri e coloni, presso la sede dell'INPS di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCO

Visti gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 1/2001 dell'11 maggio 2001 di costituzione del comitato provinciale INPS di Lecco, che si conferma;

Visti i dati in possesso dell'ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, mezzadri e coloni della provincia di Lecco e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'INPS in relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Considerata la necessità di costituzione della commissione speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui alle lettere *b)* ed *f)* del n. 1 e dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti nella provincia di Lecco;

Ravvisata l'opportunità di rivedere la composizione della commissione speciale per i coltivatori diretti mezzadri e coloni già costituita con decreto n. 5/2001 del 30 maggio 2001, a garanzia della rappresentanza proporzionale degli interessi di ciascuna organizzazione sindacale in relazione al grado di rappresentatività;

Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *b)* ed *f)* del n. 1 per i coltivatori diretti mezzadri e coloni di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, presso la sede dell'INPS di Lecco, sarà presieduta dal sig. Ivano Brambilla, componente del comitato provinciale INPS di cui al decreto n. 1/2001 dell'11 maggio 2001 e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 del capoverso art. 44 della legge n. 88/1989 e dai seguenti rappresentanti della categoria:

1) sig. Cassanelli Adriano, Confederazione italiana agricoltori;

2) sig. Roncalli Giovanni, Federazione provinciale La Spiga;

3) sig. Mazzuccotelli Rodolfo, Federazione provinciale La Spiga;

4) sig. Prototipo Cosimo, Unione provinciale agricoltori.

La commissione di cui sopra ha la stessa durata del comitato provinciale INPS di Lecco.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 18 febbraio 2002

Il direttore provinciale: GALEAZZI

02A02948

DECRETO 19 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente del comitato provinciale INPS di Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 750 dell'11 settembre 1998 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Vercelli;

Considerato il decesso del sig. Braghin Franco;

Vista la nota con la quale la sig.ra Del Rosso Giovanna rassegna le proprie dimissioni da componente del comitato;

Vista la nota del 14 febbraio 2002 della CGIL/CISL/UIL Vercelli, con la quale viene richiesta la sostituzione dei signori Braghin Franco con il sig. Celestino Antonio, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 6 marzo 1955 e residente in via Odetti n. 4 - Crescentino, e Del Rosso Giovanna con il sig. Raviglione Alfredo, nato a Vercelli il 2 dicembre 1937, e residente in via S. Cristiforo n. 14 - Vercelli, in rappresentanza dei lavoratori;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Celestino Antonio è nominato componente effettivo del comitato provinciale INPS di Vercelli, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Braghin Franco.

Il sig. Raviglione Alfredo è nominato componente supplente del comitato provinciale INPS di Vercelli, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione della sig.ra Del Rosso Giovanna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Vercelli, 19 febbraio 2002

Il direttore: FESTA

02A02914

DECRETO 1° marzo 2002.

Nomina di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, presso il comitato provinciale INPS di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 227 del 12 gennaio 1995;

Visto il decreto n. 778 del 21 luglio 1997 con il quale si nominava membro effettivo della commissione provincialè di conciliazione il sig. Legori Carlo, quale rappresentante dei lavoratori;

Vista la lettera dell'8 febbraio 2002 con la quale il sig. Legori Carlo rassegna le proprie dimissioni;

Vista la lettera della CGIL n. 314 del 27 febbraio 2002 con la quale viene designato il sig. Sergio Roversi quale membro effettivo in sostituzione del dimissionario sig. Legori Carlo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro dimissionario;

Decreta:

Il sig. Roversi Sergio è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 1° marzo 2002

p. *Il direttore:* TRUGLIO

02A02878

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 febbraio 2002.

Autorizzazione alla società Overtec S.r.l., in Roma, al rilascio di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE..

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 1° febbraio 2002, protocollo n. 001/002/FC, acquisita in atti di questo Ministero in data 1° febbraio 2002, protocollo n. 787.066, con la quale l'organismo Overtec S.r.l., con sede legale in via F. Tozzi, 13 - 00137 Roma, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Overtec S.r.l. - Roma soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Overtec S.r.l. - Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Overtec S.r.l., con sede legale in via F. Tozzi, 13 - 00137 Roma, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, sono a carico dell'organismo Overtec S.r.l. - Roma e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate, e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata l'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A02877

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del 21 febbraio 2002 in cui si attesta la titolarità in capo al medesimo istituto dei diritti di proprietà sugli immobili di cui all'elenco trasmesso all'Agenzia del demanio con nota del 19 febbraio 2002;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO *A*

Sede	Partita	Comune	Indirizzo	Part. catast.	Foglio	Mappale	Subalterno
13100	110	Bergamo	via Bronzetti, 6	1524	5	3459	701
13100	110	Bergamo	via Bronzetti, 6	1524	5	3459	701
13100	110	Bergamo	via Bronzetti, 6	1524	5	3459	701
13100	110	Bergamo	via Bronzetti, 6	1524	5	3459	707
13100	110	Bergamo	via Bronzetti, 6	1524	5	3459	707
13100	110	Bergamo	via Bronzetti, 6	1524	5	3459	2
13100	110	Bergamo	via Bronzetti, 6	1524	5	3459	707

02A02859

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2002.

Integrazione degli allegati *A* e *B* al decreto n. 32843 del 27 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'I.N.P.S.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 32843 emanato dal direttore dell'agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 266 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 23 novembre 2001, in capo all'I.N.P.S. dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso istituto con elenchi trasmessi con nota n. 3004986 del 22 novembre 2001 e con nota n. 3005005 del 26 novembre 2001;

Vista la nota n. 018/P.I./2002 del 22 febbraio 2002 con la quale l'I.N.P.S. ha segnalato la necessità di apportare integrazioni agli allegati *A* e *B* del suddetto decreto n. 32843 del 27 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 32843 del 27 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla integrazione degli allegati *A* e *B* facenti parte integrante del decreto n. 32843 emanato dal direttore dell'agenzia del demanio in data 27 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 32843 del 27 novembre 2001 è integrato dalla seguente unità immobiliare sita in: Firenze, piazza Leopoldo, 11 - foglio n. 46 - n. 164 - *sub* 1.

L'allegato *B* al decreto n. 32843 del 27 novembre 2001 è integrato dalla seguente unità immobiliare sita in Roma, piazza Cavour, 3 - scala A, piano secondo, int. 5 bis in N.C.E.U. di Roma - foglio n. 406 - particella n. 150 - *sub 25*.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore: SPITZ

02A02874

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 marzo 2002.

Attivazione dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto lo statuto e il regolamento di amministrazione dell'Agenzia;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e il decreto ministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 253, con il quale è stata istituita la provincia di Vibo Valentia;

Considerato che, a norma dell'art. 5, primo comma, del citato regolamento di amministrazione, gli uffici operativi di base dell'Agenzia del territorio hanno sede nei capoluoghi di provincia;

Considerato che occorre istituire un ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio presso la nuova provincia di Vibo Valentia;

Decreta:

Art. 1.

È attivato, a decorrere dalla data del 10 aprile 2002, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Vibo Valentia.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata nel precedente art. 1, la competenza territoriale dell'ufficio provinciale di Vibo Valentia si esercita sui comuni indicati nell'allegata tabella 1, già ricompresi nell'ufficio provinciale di Catanzaro.

Dalla stessa data la competenza territoriale di quest'ultimo ufficio si esercita sui comuni indicati nell'allegata tabella 2.

Le suddette tabelle costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

L'ufficio provinciale di Vibo Valentia, nell'ambito dei comuni di propria competenza, assume le funzioni catastali, quelle inerenti l'osservatorio del mercato immobiliare con i connessi servizi estimali e ogni altra funzione specificamente prevista in materia da norme e regolamenti, già di competenza del cessante ufficio provinciale di Catanzaro.

Relativamente ai servizi di conservazione dei registri immobiliari, è attribuita all'ufficio provinciale di Vibo Valentia la competenza ad eseguire le formalità di trascrizione ed iscrizione delle note, di cui agli articoli 2643 e seguenti del codice civile, nonché la competenza agli adempimenti conseguenti alle domande di annotazione da eseguirsi in calce alle predette note. A decorrere dalla data di attivazione, il predetto ufficio assume, altresì, i servizi di certificazione e consultazione dei registri immobiliari sulle note presentate presso lo stesso e assicura le attività di consultazione telematica delle note informatizzate dell'ufficio provinciale di Catanzaro. In via transitoria, continueranno ad essere svolti dall'ufficio provinciale di Catanzaro le annotazioni da eseguirsi in calce alle note presentate antecedentemente alla data indicata nel precedente art. 1, nonché i servizi connessi al rilascio delle certificazioni ipotecarie e all'ispezione dei titoli e delle note riferiti al predetto periodo.

Art. 4.

Con successivi provvedimenti, si procederà all'attribuzione all'ufficio provinciale di Vibo Valentia delle attività attualmente residuate nella competenza dell'ufficio provinciale di Catanzaro.

Art. 5.

Ai fini del versamento dei tributi da effettuare mediante modello F23, si attribuisce all'ufficio provinciale di Vibo Valentia il codice-ufficio «KP7».

Art. 6.

Alla data di attivazione dell'ufficio provinciale di Vibo Valentia, si procederà al passaggio di consegne tra l'ufficio provinciale di Catanzaro e quello di Vibo Valentia in base al riparto di competenze stabilito negli articoli 2 e 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
TATOZZI

TABELLA 1

Elenco dei comuni di competenza dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Vibo Valentia:

1. Acquaro;
2. Arena;
3. Briatico;
4. Brognaturo;
5. Capistrano;
6. Cessaniti;
7. Dasà;
5. Dinami;
9. Drapia;
10. Fabrizia;
11. Filadelfia;
12. Filandari;
13. Filogaso;
14. Francavilla Angitola;
15. Francica;
16. Gerocarne;
17. Ionadi;
18. Ioppolo;
19. Limbadi;
20. Maicrato;
21. Mileto;
22. Mongiana;
23. Monterosso Calabro;
24. Nardodipace;
25. Nicotera;
26. Parghelia;
27. Pizzo;
28. Pizzoni;
29. Polia;
30. Ricadi;
31. Rombiolo;
32. San Calogero;

33. San Costantino Calabro;
34. San Gregorio d'Ippona;
35. San Nicola da Crissa;
36. Sant'Onofrio;
37. Serra San Bruno;
38. Simbario;
39. Sorianello;
40. Soriano Calabro;
41. Spadola;
42. Spilinga;
43. Stefanaconi;
44. Tropea;
45. Valle Longa;
46. Vazzano;
47. Vibo Valentia;
48. Zaccanopoli;
49. Zambrone;
50. Zungri.

TABELLA 2

Elenco dei comuni di competenza dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Catanzaro:

1. Albi;
2. Amaroni;
3. Amato;
4. Andali;
5. Argusto;
6. Badolato;
7. Belcastro;
8. Belvedere di Spinello;
9. Borgia;
10. Botricelio;
11. Caccuri;
12. Caraffa di Catanzaro;
13. Cardinale;
14. Carfizzi;
15. Carlopoli;
16. Casabona;
17. Castelsilano;
18. Catanzaro;
19. Cenadi;
20. Centrache;
21. Cerenzia;
22. Cerva;
23. Chiaravalle Centrale;
24. Cicala;
25. Cirò;
26. Cirò Marina;
27. Conflenti;
28. Cortale;
29. Cotronei;
30. Cropani;
31. Crotone;
32. Crucoli;
33. Curinga;
34. Cutro;
35. Davoli;
36. Decollatura;
37. Falerna;
38. Feroleto Antico;
39. Fossato Serralta;
40. Gagliato;
41. Gasperina;
42. Gimigliano;
43. Girifalco;
44. Gizzeria;
45. Guardavalle;
46. Iacurso;
47. Isca sullo Ionio;
48. Isola di Capo Rizzato;
49. Lamezia Terme;
50. Magisano;
51. Maida;
52. Marcedusa;
53. Marcellinara;
54. Martirano;
55. Martirano Lombardo;
56. Melissa;
57. Mesoraca;
58. Miglierina;
59. Montauro;
60. Montepaone;
61. Motta Santa Lucia;
62. Nocera Tirinese;
63. Olivadi;
64. Palermiti;
65. Pallagorio;
66. Pentone;
67. Petilia Policastro;
68. Petrizzi;
69. Petronà;
70. Pianopoli;
71. Platania;
72. Roccabernarda;
73. Rocca di Neto;
74. San Floro;
75. San Mango d'Aquino;
76. San Mauro Marchesato;
77. San Nicola dell'Alto;
78. San Pietro a Maida;
79. San Pietro Apostolo;
80. San Sostene;
81. Santa Caterina dello Ionio;
82. Sant'Andrea Apostolo dello Ionio;
83. Santa Severina;
84. San Vito sullo Ionio;
85. Satriano;
86. Savelli;
87. Scandale;
88. Sellia;

89. Sellia Marina;
90. Serrastretta;
91. Sersale;
92. Settingiano;
93. Simeri e Crichi;
94. Sorbo San Basile;
95. Soverato;
96. Soveria Mannelli;
97. Soveria Simeri;
98. Squillace;
99. Staletti;
100. Strangoli;
101. Taverna;
102. Tiriolo;
103. Torre di Ruggiero;
104. Umbriatico;
105. Vallefiorita;
106. Verzino;
107. Zagarise.

02A03468

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2002.

Trasferimento della sede legale della «Münchener Rück Italia S.p.a.», in Milano. (Provvedimento n. 2048).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1988, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 19 settembre 1991 con il quale la «Münchener Rück Italia S.p.a.» è stata autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa nel ramo vita e in tutti i rami danni;

Vista la deliberazione assembleare della «Münchener Rück Italia S.p.a.» in data 27 settembre 2001;

Prende atto

del trasferimento della sede della «Münchener Rück Italia S.p.a.», in Milano, da via Turati, 16/18 a corso Venezia, 48.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A02982

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2002.

Autorizzazione alla società «Ala Service Assicurazioni S.p.a.», in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2054).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 18. Assistenza, rilasciata alla «Ala Service Assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, via Comune Antico, 43;

Visto il provvedimento ISVAP del 21 luglio 1997 con il quale la predetta società è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 7. Merci trasportate, 9. Altri danni ai beni, 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 17. Tutela giudiziaria, tutti limitatamente ai rischi connessi al ramo Assistenza;

Vista l'istanza in data 2 agosto 2001 con la quale l'«Ala Service Assicurazioni S.p.a.», ha chiesto di essere autorizzata:

ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 8. Incendio ed ele-

menti naturali (con esclusione del rischio energia nucleare) e 13. RC. generale (con esclusione del rischio energia nucleare);

ad eliminare le limitazioni sussistenti nei rami già oggetto di precedente provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento ai rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 7. Merci trasportate, 9. Altri danni ai beni (con esclusione dei danni alle colture), 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 17. Tutela giudiziaria;

ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami danni oggetto dell'istanza e, nel dettaglio, nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri, 7. Merci trasportate, 8. Incendio ed elementi naturali (con esclusione del rischio energia nucleare), 9. Altri danni ai beni (con esclusione dei danni alle colture), 13. R.C. generale (con esclusione del rischio energia nucleare), 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 17. Tutela giudiziaria;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 22 febbraio 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società «Ala Service Assicurazioni S.p.a.»;

Dispone:

La società «Ala Service Assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, via Comune Antico n. 43, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri, 8. Incendio ed elementi naturali (con esclusione del rischio energia nucleare) e 13. RC. generale (con esclusione del rischio energia nucleare), di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

La medesima società è altresì autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami, (già in precedenza autorizzati limitatamente al lavoro diretto e per i soli rischi connessi al ramo Assistenza), e precisamente: 1. Infortuni, 2. Malattia, 7. Merci trasportate, 9. Altri danni ai beni (con esclusione dei danni alle colture), 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 17. Tutela giudiziaria, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A02865

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2002.

Trasferimento della sede della rappresentanza generale per l'Italia della «Compagnia svizzera di riassicurazioni», denominata «Svizzera di riassicurazioni» (S.R.I. Branch). (Provvedimento n. 2053).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP del 17 dicembre 1998 di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla rappresentanza generale per l'Italia della «Compagnia svizzera di riassicurazioni», denominata «Svizzera di riassicurazioni» (S.R.I. Branch), con sede in Roma;

Vista la comunicazione della rappresentanza generale per l'Italia della «Compagnia svizzera di riassicurazioni» in data 12 febbraio 2002;

Prende atto

del trasferimento della sede della rappresentanza generale per l'Italia della «Compagnia svizzera di riassicurazioni», in Roma, da via dei Giuochi Istmici n. 40 a largo Angelo Fochetti n. 28.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A02866

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca rispettivamente «Kalterersee» o «Kalterer»).

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»);

Ha espresso, nella riunione del 30 gennaio 2002, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, considerando che le variazioni apportate, non modificano in maniera sostanziale il disciplinare di produzione, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «LAGO DI CALDARO» O «CALDARO» (IN LINGUA TEDESCA «KALTERERSEE» O «KALTERER»).

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca rispettivamente «Kalterersee» o «Kalterer») è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» deve essere ottenuto da uve provenienti dai vitigni Schiava grossa e/o Schiava gentile e Schiava grigia.

È ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni Pinot nero e Lagrein, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» è costituita dai territori di produzione delimitati con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931, nonché dai territori ad essi vicini per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona — che comprende in parte i territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano, Magrè all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo in provincia di Bolzano ed in parte i territori dei comuni di Roverè della Luna, Mezzocorona, Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra in provincia di Trento — è delimitata, per ciascuna di dette province, come appresso:

PROVINCIA DI BOLZANO

Il territorio di produzione è costituito dalle seguenti sottozone:

Zona A.

Per tale zona — cui appartengono i comuni di Caldaro, Appiano, Cortaccia, Magrè all'Adige, Termeno e Vadena — la delimitazione inizia a sud di Magrè all'Adige, in corrispondenza del bivio formato, a quota 215, dalla strada del vino con la comunale che porta al centro abitato. Da tale punto il limite ovest della zona, in direzione nord, è dato dal bosco raggiungendo solo per brevi tratti e cioè in corrispondenza del Maso Hofstaatt nel comune di Cortaccia, delle località Sant'Antonio e San Nicolò nel comune di Caldaro, del Maso San Valentino, nonché della località Sasso della Croce nel comune di Appiano, il limite altimetrico di m 600.

In particolare, tale limite ovest, rimane così delimitato: dal bivio suddetto a quota 215 la linea di confine coincide con la strada comunale fino all'inizio dell'abitato di Magrè all'Adige, quindi passa in prossimità della quota 330 in corrispondenza di C. Mayer e per la quota 304. In prossimità del Castello di Niclara il limite piega verso sud-ovest passando per quota 518 da dove ripiega verso nord, interseca la strada che porta a Niclara all'altezza della quota 518, prosegue verso nord passando in prossimità delle località Rain di Sopra fino a giungere a Maso Hofstatt. Da Maso Hofstatt il limite piega verso nord-est fino a C. Weger da cui corre in maniera pressocchè parallela alla strada Cortaccia-Termeno passando per le quote 415-457 per Maso Erivert fino a Kastellaz. Da questo punto il confine — del lato ovest della zona, sempre verso nord — tocca la Undstein, qui volge a sud-est, passa per Platterhof da dove aggira alla base il Monte di Sella e risale verso nord passando per Unterstein e lungo il sentiero che costeggia Aussester Riegel fino all'inserimento con la provinciale n. 14 (q. 220). Il limite di zona prosegue quindi verso nord, passando per le quote 263, 281, costeggia il Betulletto e Unterplaniminietschi, aggira la località Moslen, costeggia la pineta al termine della quale riprende verso nord, passa per Sant'Antonio, dove la linea di confine coincide con l'acquedotto sotterraneo, e all'esterno dei centri abitati di San Rocco e San Nicolò. A nord di San Nicolò, il confine segue verso nord-est la carrareccia che si inserisce sulla strada per Pianizza di Sopra e costeggia, verso destra, detta strada finché a nord dell'abitato di Pianizza, il limite volge verso est, aggira escludendole le cosiddette Buche di Ghiaccio. Risale, quindi, verso nord e in corrispondenza di Maso Nova segue la curva di livello di 600 metri sino al bosco Gfill. Costeggia bosco Gfill, attraverso Rio dei Prati, passa per Castel Corba (quota 444) prosegue sempre verso nord e tocca le quote 464, 449, il Castello di Appiano fino a intersecare la strada Andriano-Riva di Sotto.

Il limite della zona, lasciato il versante ovest, corre in direzione sud-est, segue la strada che congiunge Riva di Sotto con la strada statale n. 42 lasciandola prima del bivio a quota 250 per proseguire in direzione est parallelamente alla strada statale n. 42 fino al km 240 della strada stessa nella frazione di Frangarto. Facendo quindi angolo in direzione sud, segue il confine comunale di Appiano fino alla Casa sull'Adige (Haus an de Etsch).

Costeggia il bosco comprendendo la località Bellavista nonché la frazione di Colterenzio. Raggiunge Sant'Antonio di Monticolo poi il Lido di Monticolo, si dirige quindi verso sud, passa per l'Albergo Moser e arrivato a quota 469 prende la carrareccia che passa per la Valle Fuscalai congiungendosi, così, con il Maso Kreit nel comune di Vadena. Ritornando in direzione est e quindi verso nord si identifica con il confine comunale di Vadena seguendolo fino all'altezza del Maso Rosi. Si dirige nuovamente verso sud seguendo la fossa di Vadena che corre lungo il piede del monte fino a comprendere il Maso Stadio nel comune di Vadena. All'altezza del Maso Stadio si volge quindi verso ovest comprendendo la località Novale al Varco dello stesso comune, raggiungendo la quota 227 sulla sponda est del Lago di Caldaro. Costeggiando il lago predetto in direzione nord-ovest e aggirando — escludendoli — i cosiddetti Prati dei Cavalli, raggiunge sulla sponda ovest del Lago di Caldaro la località San Giuseppe al Lago, comprendendola. Toccando al km 10,5 la strada del vino, segue il confine fra il comune di Caldaro e quello di Termeno fino alla quota 218, raggiunge, escludendolo, il campo sportivo (quota 229), passa al di sopra del Maso Moser (quota 225) e del Maso Staffler (quota 215) pure esclusi. Dal Maso Staffler il confine tocca, sempre in direzione

sud-ovest, le quote 213 in corrispondenza del centro abitato di Cortaccia, 214 nella località Rio Largo, 221 all'altezza della località Niclara, seguendo, dopo aver intersecato il confine comunale tra Cortaccia e Magrè all'Adige, la carrareccia che a quota 215 circa taglia la strada provinciale che porta da Magrè alla stazione ferroviaria di Magrè-Cortaccia. Prosegue poi sempre lungo la carrareccia fino a incontrare a quota 215 il punto di partenza della descrizione.

Vanno inclusi nella zona precedentemente descritta i vigneti situati nella località Piccolungo del comune di Vadena; tale zona è delimitata a sud-est dal tratto di strada compreso tra le quote 229 e 223 e anteriormente dalla curva di livello di 300 metri.

Zona B.

Tale zona cui appartiene il comune di Andriano è circoscritta come segue: il limite, partendo a sud della Cava di Pietra in corrispondenza della quota 251, segue in direzione nord-ovest la rotabile e costeggia il monte fino al ponte sul rio Gaido, sotto il Castello Tordilupo, continua lungo la linea altimetrica di m 400 a pie' del monte sino a raggiungere il confine comunale che segue fino a quota 250. Ritorna verso sud-est lungo la rotabile Güsshübel per immettersi in corrispondenza del ponte sul Gaido (quota 254) sulla vecchia strada Terlano-Andriano. Segue quest'ultima fino all'imbocco della stessa nella nuova strada provinciale Terlano-Andriano tagliandola per seguire volgendo verso sud la curva di livello quota 250 fino al punto di partenza della descrizione.

Zona C.

Per tale zona cui appartiene il comune di Nalles, la delimitazione ha inizio a sud del comune stesso, in corrispondenza del bivio (quota 256) della strada Andriano-Nalles. Da questo punto il limite ovest corre in direzione nord-ovest lungo il rio del Bavaro fino a raggiungere il Castel del Cigno (quota 357), passa per le quote 385 e 429 fino a incontrare la linea di confine con il comune di Tesino e lo segue verso nord fino in corrispondenza della quota 280, lascia quindi la linea di confine e piega verso sud passando per quota 280, interseca la provinciale Nalles-Vilpiano a quota 276 e la provinciale Nalles-Terlano a quota 263 e prosegue quindi in direzione sud lungo la carrabile che passando per le quote 265 e 261 chiude la zona al punto di partenza della descrizione.

Zona D.

Per tale zona, cui appartengono i comuni di Ora, Montagna ed Egna la linea di delimitazione ha inizio a sud di Egna dal km 413,500 della nuova strada statale n. 12 (circonvallazione), segue quest'ultima in direzione nord fino all'incrocio nord con la vecchia strada statale n. 12.

Piega verso nord-est e raggiunge la strada statale n. 48 nei pressi della quota 416; prosegue verso nord per raggiungere nuovamente la strada statale n. 48 a quota 286.

Segue detta statale per breve tratto fino al ponte sul rio Nero; discende in direzione ovest lungo il rio Nero fino alla confluenza con il fiume Adige.

La delimitazione segue, in direzione nord, prima il corso dell'Adige e poi la Fossa di Bronzolo fino a quota 226 nei pressi della stazione ferroviaria di Ora. Piega verso est e passando per quota 228 raggiunge la strada statale n. 12 al km 420,500.

Da questo punto essa costeggia la roccia fino al cimitero di Montagna, continua lungo la strada statale n. 48 fino alla tenuta Tenz comprendendola.

Prosegue verso sud passando per quote 570, 591, 496 raggiungendo la linea ferroviaria nei pressi della quota 622. Continua lungo detta linea ferroviaria fino a quota 603 per poi deviare verso ovest e raggiungere il rio Trodena passando per Maso Claus e Gleno Inferiore. La delimitazione segue la sponda destra del rio Trodena fino al ponte Villa Alta per costeggiare di seguito il bosco fino al punto di partenza in corrispondenza del km 413,500 della strada statale n. 12.

Zona E.

Per tale zona, cui appartiene il comune di Bronzolo, la delimitazione ha inizio a sud di Bronzolo dalla quota 229, traversa in linea retta, in direzione nord, il centro abitato, per raggiungere la fossa di Uhl nei pressi della stazione ferroviaria.

Segue detta fossa fino alla strada provinciale (quota 228) per raggiungere, in direzione nord est, il cimitero di Bronzolo, ritorna quindi verso sud costeggiando il bosco cedulo cosiddetto Judenberg e passando a sud di San Leonardo (quota 290) si riallaccia al punto di partenza (quota 229).

PROVINCIA DI TRENTO

Il territorio di produzione è costituito dalle seguenti sottozone:

Zona A.

Per tale zona, cui appartengono in parte i comuni di Roverè della Luna e di Mezzocorona, la linea di delimitazione ha inizio da quota 324 allo sbocco della Valle dei Molini, segue le pendici del monte Craun fino a raggiungere il limite comunale. Attraversa tale confine per proseguire, sempre in direzione sud-ovest, lungo le pendici del Tovo Lungo, del Laibatol, del Tovo del Parol e attraversata la Valle del Piaget costeggia, in direzione ovest, le pendici a sud del Monte e successivamente quelle del Las in direzione nord-ovest per proseguire verso ovest lungo quelle a sud dei monti Faltari sino a incontrare il confine occidentale di Mezzocorona. Segue quindi tale confine verso sud-ovest e poi in direzione sud-est lungo il T. Noce fino a incontrare la strada Mezzolombardo-Mezzocorona a quota 228, prosegue lungo questa verso Mezzocorona e giunta a quota 224 prende la strada per S. Gottardo per attraversare il centro abitato del comune toccando le quote 223, 222, 219 e 212.

Da quota 212, in direzione est, la linea di delimitazione segue la strada per Sottomonte e giunta in prossimità della ferrovia prosegue in direzione nord lungo il sentiero che attraversa la località Sottomonte e raggiunge la strada Mezzocorona-Roverè della Luna, la segue in direzione del centro abitato e superata sorgente Boioni prosegue per la strada carrareccia e quindi il sentiero che costeggia F.so Boioni fino a incrociare nuovamente la strada per Roverè della Luna a quota 213. Segue quest'ultima in direzione del centro abitato e al punto di attraversamento con il confine comunale, poco prima di quota 216, prosegue in direzione est e poi nord-est lungo il sentiero che si immette sulla strada in uscita est del centro abitato, fino a raggiungere, in direzione nord-est, la quota 213 da dove prosegue verso nord fino a incontrare la quota 212 (località Dosseni) da dove costeggiando in direzione ovest il costone roccioso raggiunge quota 324 da dove è iniziata la delimitazione.

Zona B.

Per tale zona cui appartengono in parte i comuni di S. Michele all'Adige, Faedo, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra la delimitazione inizia dal km 398,150 (quota 213) della strada statale n. 12, prosegue in direzione sud su tale strada per seguire poi il limite di confine di S. Michele all'Adige al momento che lo incrocia, superata la località Masetto. Proseguendo lungo il confine, incrocia nuovamente la strada statale n. 12 in prossimità del km 395,700 circa, segue quest'ultima in direzione sud fino a raggiungere il km 389,150 (quota 213) da dove segue per breve tratto la strada per Pressano e quindi il sentiero che, in direzione sud-est, raggiunge la quota 225 sulla strada per Lavis, lungo la strada che costeggia l'acquedotto attraversa il centro abitato di Lavis e raggiunge il ponte per S. Lazzaro sul T. Avisio. Segue il T. Avisio in direzione nord e quindi nord- est e in località Pizzanga prosegue verso nord-ovest lungo il Rivo Mercor fino a incontrare la strada Cembra-Faver (quota 680) al km 15,150 circa. Segue tale strada in direzione del centro abitato di Cembra per costeggiarlo a sud sulla strada che passa per le quote 670, 664, 660 (S. Rocco), 654 (S. Carlo) e 665 dove riprende la strada Cembra-Lisignago, la segue in direzione sud-ovest, attraversa il centro abitato di Lisignago e prosegue per Verla fino a raggiungere il km 6,800 circa da dove prosegue, in direzione nord, per la strada che conduce alle Ville di Giovo fino a raggiungere quota 642 in località Pigiorin. Da quota 612 segue un sentiero in direzione ovest fino a incrociare quello che costeggiando la località Chiaradone raggiunge Ville di Giovo. Dall'incrocio segue una linea retta in direzione ovest sino alla quota 574 sulla carrareccia per Palù, prosegue per tale strada sino al centro abitato di Palù e quindi la strada che in direzione ovest e sud-ovest costeggia per un breve tratto l'acquedotto e poi quella Mosana-Lavis nella quale va poi a confluire con un sentiero in prossimità del km 3 circa dopo aver toccato le quote 492 e 469. Dal km 3 prosegue per breve tratto verso Lavis e quindi sulla strada che in direzione ovest raggiunge il confine comunale di Lavis all'altezza del M.so Clinga, prosegue verso nord lungo il confine fino a M.so Giaz da dove segue una retta in direzione est, raggiungendo la strada che attraversa le località Fovi e Vie Rosse, prosegue per tale strada verso nord e poco prima del M.so Sette Fontane prende il sentiero che lo costeggia a est, supera quota 502 e all'altezza di M.so S. Valentino, prosegue per una retta in direzione nord-ovest fino a quota 471 e poi, verso ovest, l'impluvio incrociando il confine di S. Michele all'Adige. Segue tale confine, lo segue in direzione nord e poi est incrociando il sentiero che costeggia a ovest la località Fartoni e lungo questi verso nord-est raggiunge la strada per Faedo, la segue verso ovest e a quota 513 raggiunge i Molini seguendo

la carrareccia per proseguire poi discendendo il corso d'acqua che dà origine al Rivo di Faedo fino in località Dossi, da dove prosegue verso nord per il sentiero che attraversa il corso d'acqua e passa per le quote 424 e 436 raggiungendo il fosso sul lato nord-est del Castello. Segue tale fosso in direzione nord-ovest e raggiunge la carrareccia che segue poi verso nord fino alla strada statale n. 12 (quota 213) da dove è iniziata la delimitazione.

Nel comune di Cembra la zona di produzione comprende le porzioni vitate ubicate tra il torrente Avisio e la provinciale della Val di Cembra denominate: Valvallè, Casella. Saosent, Vedron, Lovergan, Crosana, Camin, Mosinago, Fontane e Ischia.

La zona comprende anche la porzione denominata «Nasci» in comune di Faedo, sita sulla sinistra della strada n. 12 tra il km 400 e 401 delimitata a nord dal tratto di strada anzidetto e negli altri punti dalle pendici dei monti antistanti (Dosson, M. Basso, Gaier Normale).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, soltanto i vigneti ben esposti ubicati a quote non superiori a m 600 e con esclusione di quelli siti nel fondo valle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; l'irrigazione di soccorso non è da considerarsi tale.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 per cento il limite medesimo.

Le province autonome di Trento e Bolzano, di comune accordo con deliberazioni delle rispettive giunte provinciali annualmente, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, possono fissare produzioni massime per ettaro aventi diritto alla D.O.C. inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alle camere di commercio competenti per territorio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00%vol e dell'11,00%vol per la tipologia con la qualifica «scelto» (in lingua tedesca Auslese).

In annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole le province autonome di Trento e Bolzano, di comune accordo, con deliberazioni delle rispettive giunte provinciali, possono ridurre ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 164/1992 — con esclusione della tipologia Lago di Caldaro classico superiore — il titolo alcolometrico volumico naturale minimo nella misura massima dello 0,50% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione delimitate nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bolzano e Trento.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale resa maggiore non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro», ma può essere presa in carico, se ne ha i requisiti, come vino da tavola.

È ammessa la correzione con mosti e vini anche di altre zone nella misura massima del 15 per cento.

Art. 6.

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, da chiaro a medio;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, leggermente di mandorla; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0% vol.

Il vino «Lago di Caldaro» scelto in lingua tedesca «Kalterersee» auslese, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, da chiaro a medio;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, gradevole, leggermente di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

L'uso della specificazione «classico», in lingua tedesca «klassisches ursprungsgebiet» o «klassisch», in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» è consentito per il vino ottenuto da uve prodotte e vinificate nei territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, già delimitati nel precedente art. 3.

La vinificazione del vino designabile con la menzione aggiuntiva di cui al comma precedente deve essere effettuata all'interno della relativa zona di produzione.

Tuttavia, tenuto conto di situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni di vinificazione possono essere effettuate fuori dai territori suddetti purché ricadenti nella provincia di Bolzano.

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» che ha diritto alla qualifica di classico, ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%vol e che sia stato sottoposto ad adeguate operazioni di affinamento, può portare la qualifica di «classico superiore».

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» ottenuto da uve selezionate aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%vol ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore all'11,50%vol può portare la qualificazione aggiuntiva «scelto» (in lingua tedesca auslese).

In caso di annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole, le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto, possono ridurre il predetto titolo alcolometrico volumico naturale minimo dall'11,00%vol al 10,50%vol.

Per il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» qualificato «scelto» (in lingua tedesca auslese) non sono consentiti né l'arricchimento né la correzione di cui all'art. 4.

È vietato usare assieme alla denominazione «Lago di Caldaro» o «Caldaro» qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi riserva, vecchio e similari non ammessi dal presente disciplinare di produzione.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» («Kalterersee» o «Kalterer») con la specificazione classico o classico superiore, ottenuto da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo come previsto dal precedente art. 7 può essere designato con la specificazione aggiuntiva «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol») in conformità all'art. 12 del regolamento CEE n. 2392/89.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Art. 8.

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» qualificato «scelto» (o auslese) deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di volume nominale da 0,750 a 0,375 litri.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»), vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 10.

Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro», è consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge n. 164. I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni prescelte a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

02A02925

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller»;

Ha espresso, nella riunione del 30 gennaio 2002 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, considerando che le variazioni apportate, non modificano in maniera sostanziale il disciplinare di produzione, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CASTELLER»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Casteller» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Casteller» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Schiava grossa e/o Schiava gentile, minimo 30%;

Lambrusco a foglia frastagliata, fino ad un massimo del 60%;

Merlot, Lagrein, Teroldego da soli o congiuntamente, non oltre il 20%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller», comprende il territorio amministrativo dei comuni di Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave-San Rocco, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenna, Tenno, Ton, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Casteller» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni con buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano, purché questi ultimi a tradizione viticola, con esclusione dei terreni situati oltre i 600 metri sopra il livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura.

È tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Casteller» è stabilita in 160 q.li per ettaro in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi il 20% del limite massimo.

Il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale supero di resa non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Casteller» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,50%vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

L'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, è consentito utilizzando mosti concentrati rettificati e mosti concentrati di zone anche diverse da quella delimitata al precedente art. 3.

Art. 6.

Il vino «Casteller» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: vinoso con leggero profumo gradevole;

sapore: asciutto o leggermente amabile o amabile, armonico, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Casteller» prodotto con le uve di cui all'art. 2 che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 11,00% vol e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico complessivo minino di 11,50% vol ed un estratto secco netto minimo di 20 g/l può portare in etichetta la menzione «superiore». Il vino «Casteller» superiore deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro aventi chiusure che si addicono ad un vino di pregio, escludendo il tappo a corona ed il tappo a strappo.

È obbligatorio indicare in etichetta l'anno di raccolta delle uve da cui il vino deriva.

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Casteller» qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Nella designazione e presentazione del vino «Casteller» è obbligatorio indicare in etichetta la locuzione «amabile» per i tipi aventi tale caratteristica. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Casteller» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 10.

Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Casteller», è consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge 164. I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni prescelte a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

02A02924

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa associazione Stock Car B.A.S. a r.l., in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa associazione Stock Car B.A.S. a r.l., con sede in Bologna, via Arnaud, 9 (costituita per rogito notaio dott. Fantini Gianfranco in data 21 marzo 1980, repertorio n. 3720, registro società n. 29198, BUSC n. 3310/175556) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - viale Masini, 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A02875

Riconoscimento provvisorio dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale Labor

Con decreto ministeriale 7 marzo 2002, è stata approvata, in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Confederazione delle associazioni e sindacati liberi dei lavoratori europei - Confeuro, dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale Labor, che la Confederazione medesima ha costituito con delibera 20 settembre 2001, approvandone il relativo statuto.

Il riconoscimento definitivo sarà concesso a condizione che sia accertata, entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento stesso, avanzata il 10 ottobre 2001, la realizzazione del progetto previsto all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 152/2001.

02A03310

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel settore del trasporto locale formulata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI

Art. 1.

Campo di applicazione

Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, la presente regolamentazione provvisoria si applica ai seguenti pubblici servizi di trasporto:

autofiloferrotranvie;

navigazione interna lagunare;

navigazione interna lacuale;

funivie portuali;

funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie;

la presente regolamentazione provvisoria si applica altresì ai soggetti di cui all'art. 2-*bis* della legge ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico.

Art. 2.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A) Ambito di applicazione.

In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

B) Divieto di azioni unilaterali.

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio.

C) Prima fase della procedura.

1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'ente gestore del servizio o all'azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

2. Entro tre giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli otto giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.

3. L'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 13, lettere *c)*, *d)*, *h)*, *i)* ed *m)* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

D) Seconda fase della procedura.

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera *C)*, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:

a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto *a)* nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro dieci giorni dalla richiesta.

E) Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.

Art. 3.

Ripetizione delle procedure

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Art. 4.

Franchigie

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

dal 17 dicembre al 7 gennaio;

i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, al 28 agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;

le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;

i tre giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;

la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.

Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui all'art. 2, lettera *b)*.

Art. 5.

Concomitanza di scioperi o manifestazioni

Le strutture nazionali - regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, nonché con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza.

Art. 6.

Avvenimenti eccezionali

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.

Art. 7.

Preavviso e comunicazione all'utenza

Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascun sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati.

Art. 8.

Revoca

Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 delle legge, la revoca o la sospensione dello sciopero devono essere comunicate almeno sei giorni (esclusi i festivi) prima dell'effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Ove il quinto giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca o la sospensione devono essere comunicate anticipatamente al termine del predetto in modo da consentire all'azienda il rispetto delle scadenze di legge. Al

riguardo le aziende procedono alle previste comunicazioni all'utenza non prima di cinque giorni dalla data di effettuazione dello sciopero, eccetto le situazioni prospettate nel periodo precedente.

Art. 9.

Proclamazione dello sciopero

A) Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto.

B) Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a quarantacinque giorni.

I periodi di franchigia di cui all'art. 4 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.

Art. 10.

Rarefazione

A) In via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.

B) Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero.

C) A garanzia del rispetto dell'obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione.

Art. 11.

Durata e modalità dello sciopero

A) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonché della necessità di rispettare la disciplina di cui alle lettere *B)*, *C)*, *D)*, che seguono. Modalità, durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza.

B) Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La collocazione oraria delle fasce sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare più di due fasce di servizio completo entro il limite di sei ore complessive.

C) Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero.

D) Nelle ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a garantire specifiche esigenze dell'utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del diritto alla mobilità. Le prestazioni saranno in tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.

Art. 12.

Scioperi a scacchiera

Per tutte le vertenze che interessano una o più unita produttive non sono consentiti gli scioperi articolati per unità produttive o singole categorie o profili professionali.

Art. 13.

Sicurezza degli impianti

L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.

Art. 14.

Assemblee

Con riferimento all'art. 20 della legge n. 300/1970 non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori che comportino interruzione del servizio senza garanzia delle prestazioni indispensabili, fermo restando il pagamento delle ore utilizzate dai lavoratori presenti alle assemblee in orario non di servizio, entro le dieci ore di cui all'art. 33 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto

Al fine di consentire ai lavoratori di partecipare ad una manifestazione a sostegno del rinnovo biennale e quadriennale del contratto collettivo nazionale di lavoro indetta non più di una volta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le modalità dell'astensione dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni di cui all'art. 1 l alla garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti nonché di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari).

La riduzione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 11 non potrà essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.

Art. 16.

Regolamento di servizio

Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali le seguenti modalità operative:

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.

Art. 17.

Rapporti con i terzi

Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali accordi di qualunque natura stipulati dall'impresa erogatrice dei servizi con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre aziende dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, nei casi di sciopero che li coinvolgono, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nel presente accordo e nei regolamenti aziendali attuativi.

02A03311

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Ragione sociale	Sede	Marchio
D.E.A. di Daniela Belletti & C. S.a.s.	Roma	843
Porcini Fabio	Roma	1142
Golia Nicola	Guidonia Montecelio (Roma)	1210

I punzoni in dotazione alle imprese sopra indicate sono stati tutti riconsegnati alla C.C.I.A.A. di Roma.

02A02915

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651070/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035